

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 157 del 16.11.2020

Costituzione in giudizio, mediante difesa diretta ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., nel procedimento promosso innanzi al Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Lavoro - R.g. n. 19401/2020.

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n. 73, con cui sono stati emanati il *“Regolamento di Amministrazione e Contabilità”* ed il *“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”* del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria”, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020”;

VISTO l'art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020 che proroga i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di emergenza, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 31 gennaio 2020, ivi incluso l'incarico di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian Luca Calvi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.04.2019 e rinnovato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;

PRESO ATTO che per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, stabilita con DPCM 7 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, della legge di conversione 24/04/2020 n. 27, il mandato del Commissario straordinario e dei subcommissari è ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021;

VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. recante R.g. n. 19041/2020, depositato presso il Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Lavoro - con il quale la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni *“1) accertare e dichiarare che la Circ. n. 5/2008 è illegittima e nulla per i motivi già esposti in atti essendo contraria all'interpretazione dell'art. 20 del CCNL ed alla legge, in particolare (circ. n. 5 pag. 11) nella parte in cui dichiara che “il periodo non di ruolo non è utile neppure ai fini dell'anzianità di servizio” con conseguente disapplicazione della circolare impugnata; 2) accertare e dichiarare la corretta interpretazione dell'art. 20 del CCNL di comparto e il conseguente inadempimento dell'istituto convenuto per le motivazioni già espresse al punto 2 del presente ricorso; 3) accertare e dichiarare i vizi procedurali della P.A. nella procedura di stabilizzazione così come espresso in atti; 4) accertare e dichiarare che le illegittimità suddette hanno impedito alla ricorrente di ottenere l'anzianità maturata; Accertare e dichiarare che la ricorrente prima di essere assunta con contratto a tempo indeterminato, ha svolto attività lavorativa subordinata alle*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dipendenze del CREA con plurimi contratti a termine a far data dall'1.1.2004 fino all'1.11.2015; Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento e quindi all'attribuzione di tutte le somme a titolo di differenze retributive mediante il riconoscimento e la corretta anzianità e degli aumenti stipendiali maturati medio tempore sulla base degli scaglioni di retribuzione, da individuarsi nella differenza tra quanto effettivamente percepito dal ricorrente in costanza dei ripetuti contratti a tempo determinato e per i periodi di lavoro prestato e quanto la ricorrente avrebbe dovuto percepire ritenendo utile il periodo di lavoro pregresso a tempo indeterminato ai fini della ricostruzione della carriera e del riconoscimento di tutti i benefici giuridici ed economici connessi, con inquadramento nella corretta fascia stipendiale, e corresponsione della somma di euro 40.900.00 (euro quarantamilaenovecento/00) e ulteriore ricalcolo del T.F.R.; 5) Condannare il CREA a provvedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente con il riconoscimento di tutti i benefici giuridici ed economici connessi al pregresso rapporto di lavoro, provvedendo al riconoscimento dell'anzianità pregressa e al ricalcolo del T.F.R. maturato sinora dal ricorrente, tutti calcolati sulla base di idonea C.T.U., così come richiesta dalla scrivete difesa; 6) Condannare il CREA ai sensi degli artt. 3, 36 Cost., 2099 cod. civ. e della Direttiva Europea 1999/70-CE, in applicazione alla fattispecie del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ad adeguare la retribuzione del ricorrente dell'anno in corso, e al pagamento in loro favore, a titolo di differenze retributive maturate e non percepite, delle somme che verranno accertate in sede di giudizio, o la somma minore o maggiore ritenuta di Giustizia, ovvero riservandoci fin d'ora di promuovere un separato giudizio di accertamento utile all'esatta quantificazione delle somme dovute, per i periodi indicati in narrativa fino all'effettiva assunzione a tempo indeterminato, o per i periodi ritenuti di Giustizia, tenuto conto del CCNL di comparto, e al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali in applicazione alla presente fattispecie del CCNL per il Comparto Enti Pubblici di Ricerca;

VISTA la nota dell'1 ottobre 2020, con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato al CREA che non ritiene di dover assumere direttamente la difesa per l'Ente che potrà stare in giudizio, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., avvalendosi di propri dipendenti;

VISTO l'art. 417 bis e ss. del codice di procedura civile;

VISTA la nota n. 73582 dell'8 ottobre 2020, con cui l'Ufficio Affari Generali e Legali ha chiesto all'Ufficio Gestione del personale di inviare tutta la documentazione, contenuta nel fascicolo della dipendente, utile alla predisposizione degli atti giudiziari necessari alla difesa dell'Ente, nonché di verificare la correttezza dei conteggi ex adverso formulati nel ricorso;

VISTA la nota n. 74012 del 9 ottobre 2020, con cui l'Ufficio Affari Generali e Legali ha chiesto al Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia di inviare una relazione sulle attività svolte dalla ricorrente in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato ed eventuali testimoni che possano controdedurre alla ricostruzione dei fatti effettuata dalla stessa;

VISTA la nota n. 74766 del 12 ottobre 2020, con cui l'Ufficio Gestione del personale ha trasmesso gli atti relativi al rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente presso l'ex Inea ed il Crea;

VISTA la nota n. 77988 del 21 ottobre 2020, con cui l'Ufficio Affari Generali e Legali ha chiesto all'Ufficio Reclutamento, formazione e Relazioni Sindacali di inviare una relazione contenente ogni utile informazione per poter replicare alle domande avversarie;

VISTA la nota n. 79497 del 27 ottobre 2020, con cui l'Ufficio Reclutamento, formazione e Relazioni Sindacali ha trasmesso il riscontro relativamente agli asseriti vizi della procedura di stabilizzazione svolta dall'Amministrazione;

VISTA la mail del 30 ottobre 2020, con cui il Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia ha trasmesso la relazione richiesta e ha segnalato i possibili testimoni;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la nota prot. CREA n. 85009 del 11.11.2020;

VISTA la nota prot. CREA n. 85751 del 13.11.2020;

CONSIDERATO pertanto, che l'Amministrazione ritiene non meritevoli di accoglimento né in fatto né in diritto le istanze di parte ricorrente;

VALUTATA l'opportunità di procedere alla costituzione in giudizio per i motivi sopra esposti.

DECRETA

Articolo unico

1. Di costituirsi nel giudizio promosso davanti al Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Lavoro - R.G. n. 19401/2020, la cui udienza è fissata al 26 novembre 2020, h. 10:45.
2. Di stare in giudizio direttamente, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., per il tramite del Direttore Generale, Dott. Stefano Vaccari e del personale assegnato all'Ufficio Affari Generali e legali, Dott.ssa Velia Olini e Dott.ssa Valeria Alfano, attribuendogli il potere di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché ogni più ampia facoltà, ivi espressamente comprese quelle di rinunciare agli atti, conciliare e transigere.

Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi